SENT. 95/2013

R.G. 830 1 H1
CRON. 116 H3
REP. 100 13
OGGETTO DELLA CAUSA
U tione revocatione
TERMINI
DECISIONE 11/1 13
PUBBLICAZIONE 15/1/13

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona del Presidente dott. Salvatore RUSSO ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8301 / 2011 R.G. avente ad oggetto : revocatoria fallimentare vertente

FALLIMENTO "n. 21/2010 in persona del curatore dott.ssa A. Forlani rappresentato dal difensore avv. P. De Rogatis con procura apposta in atti ATTORE

s.r.l. "in persona dell'amministratore giudiziario e custode giudiziario delle quote dott. Antonio autorizzato con ordinanza del Tribunale di Salerno – 2^ sezione penale in data 18/10/2011 rappresentata dal difensore avv. G. Noschese con procura apposta in atti CONVENUTA

V

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il fallimento "s.r.l. ", dichiarato con sentenza in data 14 Aprile 2010, agisce per revocatoria, ai sensi dell'art. 67 comma 2^{L.F.}, dei pagamenti a mezzo assegni bancari e circolari (di Euro 20.000 in data 16/2/2010 : di Euro 10.000 in data 23/2/2010; di Euro 10.000 in data 4/3/2010; di Euro 10.000 in data 10/3/2010) eseguiti dalla società fallita in bonis in favore della " s.r.l.

" si è costituita, adducendo l'infondatezza delle La "s.r.l. ragioni poste a fondamento della domanda.

La domanda è fondata, sussistendo le condizioni richieste dall'art. 67 2[^] comma L.F. .

Va rilevato, innanzi tutto, che i pagamenti rientrano nel termine semestrale richiamato dalla norma applicata.

"scientia decotionis ", va osservato che è dimostrata la Ouanto alla conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice (conclamato dalla dichiarazione di fallimento successiva di qualche mese ai pagamenti) parte della creditrice convenuta (potendo tale conoscenza, da parte della beneficiaria, essere provata con presunzioni idonee a dimostrare la conoscenza effettiva), se si considera che entrambe le società afferivano, in senso lato o in forza di strettissimi legami familiari tra i rispettivi soci partecipanti, al gruppo di fornitura e distribuzione alimentare "della" della famiglia (la s.r.l. risulta cessionaria delle aziende e dei punti vendita di numerosissime società del gruppo, con molteplici rogiti coevi di qualche settimana precedenti il fallimento della capogruppo s.p.a. " risulta partecipata da trans , figlio di di quest'ultimo) e che tutti i soggetti richiamati , nella loro rispettiva qualità di soci partecipanti e gestori degli affari sociali , risultano destinatari di comuni addebiti per concorso in gravi e clamorose condotte distrattive, attinenti al gruppo, oggetto di indagine penale, con conseguente sequestro giudiziario penale di quote ed azienda di " s.r.l. I " (cfr. visure camerali) proprio in forza della comunanza di interessi e della collateralità delle condotte distrattive interessanti le società del gruppo e i rispettivi soci ed amministratori , la s.r.l. cessionaria, da ultimo di gran parte dei punti vendita del gruppo e protagonista delle attività distrattive terminali), e la s.r.l. " (ai soci della quale è addebitato il concorso in alcune attività distrattive a maille. afferenti al gruppo). In forza di siffatti elementi, con particolare riguardo alle risultanze dell'indagine preliminare penale siccome desumibili dagli atti, deve univocamente concludersi per la sussistenza del requisito della "scientia decotionis " . Né può farsi luogo ad ipotizzare la dispensa dalla revocatoria

per essere avvenuti i pagamenti revocabili in termini d'uso, in quanto trattasi di pagamenti palesemente preferenziali (idonei a configurare , addirittura ,

ipotesi di reato) e concorrenti alle attività distrattive addebitabili alla s.r.l. e sicuramente non volti meramente a rafforzare la fiducia del fornitore nell'impresa debitrice , secondo la ratio dell'esenzione .

Le spese seguono a soccombenza .

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno – Terza sezione civile , in composizione monocratica , così provvede :

1) revoca e dichiara inefficaci i pagamenti effettuati da s.r.l. in favore di s.r.l. per Euro 20.000 in data 16/2/2010, per Euro 10.000 in data 23/2/2010, per Euro 10.000 in data 4/3/2010, per Euro 10.000 in data 10/3/2010, e condanna la convenuta alla restituzione dei predetti importi con gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;

2) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in Euro 550 per spese vive, Euro 1.700 per la fase di studio, Euro 1.000 per la fase introduttiva, Euro 1.000 per la fase istruttoria ed Euro 1.800 per la fase decisoria, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Salerno, addì 11 Gennaio 2013.

Il Presidente

Il Cancellière dott. Stefano Milano